

Dott. [REDACTED]

Via [REDACTED], n. [REDACTED]

Tel. [REDACTED] / Fax [REDACTED] / e-mail [REDACTED]

Personale

	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Avv. Mariastella Gelmini
Città	00144, Roma EUR
Fax	+39.06.5813515

	Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Prof. Renato Brunetta
Città	00144, Roma
E-mail	r.brunetta@governo.it

Diretta a

	Magnifico Rettore Prof. Pier Ugo Calzolari
Città	40100, Bologna
Telefono	+39.051.20 9 9942
Fax	+39.051.20 9 9372
E-mail	segretario@unibo.it

	Segreteria Direttore amministrativo Maria Grazia Folesani
Città	40100, Bologna
Fax	+39.051.20 9 9268
E-mail	segdamm@unibo.it

	Dirigente Area Formazione Morena Gervasi Unità di processo gestione carriera degli studenti Dott. Fabrizio Loschi
Città	40100, Bologna
Fax	+39.051.20 9 9435
E-mail	morena.gervasi@unibo.it

	Garante d'Ateneo Dott.ssa Paola Palazzo
Città	40100, Bologna
Fax	+39.051.20 9 9434
E-mail	garante@unibo.it

Per conoscenza

	Preside Facoltà Medicina e Chirurgia Prof. Sergio Stefoni
Città	40100, Bologna
Fax	+39.051.20 9 5545
E-mail	facmed.preside@unibo.it

	Preside Facoltà di Giurisprudenza Prof. Stefano Canestrari
Città	40100, Bologna
Fax	+39.051.20 9 8731
E-mail	presidenza.giuri@unibo.it

	Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca Sottosegretario Giuseppe Pizza
Città	00144, Roma EUR
Fax	+39.06.58492012
E-mail	segreteria.pizza@istruzione.it
	Ansa
Città	Roma
Fax	+39.06.69797383
E-mail	redazione.internet@ansa.it comunicazione@ansa.it

«Per il diritto sembra che le campane suonino a morto»

(I. MANCINI, *Negativismo giuridico*, 1981)

Come qualsiasi aggregato umano anche *l'universitas studiorum* ha bisogno di regole che sappiano organizzare ed ordinare la vita sociale che in essa si svolge. Nonostante possa apparire che le campane suonino a lutto per il diritto, e quindi per qualsiasi forma di regolamentazione giuridica, non può trascurarsi che l'Università sia il luogo elettivo in cui le future generazioni possano formarsi, prima ancora che istruirsi.

IL CASO:

Il giorno 3 settembre 2009 ho sostenuto con esito positivo il *test* per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso *l'Alma Mater Studiorum* (Università di Bologna) ed il giorno 15 settembre mi è stato comunicato, mediante pubblica affissione, di essere stato ammesso e di aver raggiunto il 45° posto in graduatoria su 300 posti disponibili.

L'immatricolazione alla facoltà di **Medicina e Chirurgia** per l'anno accademico **2009/2010** mi è stata negata poiché ancora iscritto al corso di laurea in **Giurisprudenza** per l'anno accademico **2008/2009**.

Sia la legge ordinaria (art. 142 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592) sia l'art. 12, comma 1° del Regolamento dell'Ateneo di Bologna, attuativo del D.M. 270/04, prevedono il c.d. *divieto di doppia iscrizione* e **questo non è chiaramente oggetto di contestazione.**

Il divieto sopra citato ha una sua propria **funzione, del tutto comprensibile:** evitare un'impropria distribuzione dei carichi di studio a danno di studenti tanto volenterosi

quanto incauti. In altre parole si è ritenuto che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, chi pretenda di istruirsi trascurando limiti di carattere fisiologico, astrattamente compatibili con l'iscrizione ad un solo corso di laurea, metterebbe a rischio la propria carriera universitaria e quindi la propria formazione di persona consapevole e responsabile.

Tuttavia, **tra il 5 e l'8 ottobre 2009 discuterò la tesi di laurea in [REDACTED]**, relatore Chiar.mo Prof. [REDACTED], di cui avevo già da tempo depositato una copia presso la segreteria della Facoltà di Giurisprudenza.

CONSIDERAZIONI:

Le svariate regole che disciplinano la vita universitaria rispondono ad un duplice quadro di valori. Da un canto, gli Atenei debbono conformarsi ai principi del «**buon andamento**» e dell'«**imparzialità**», parametri valutativi previsti in via del tutto generale per l'organizzazione di qualsiasi «pubblico ufficio» (art. 97, co. 1°, Cost.). D'altro canto, alle Università è anche affidato il compito di contribuire all'elevazione spirituale della società, attraverso la più ampia diffusione culturale possibile. La Costituzione italiana lo dice a chiare lettere affermando che «**La scuola è aperta a tutti**» (art. 34, comma 1°, Cost.).

Le società moderne riconoscono però di essere fondate su un pluralismo di valori che chiede di essere costantemente ridefinito. Ai principi sopra ricordati se ne affianca un terzo, potenzialmente in conflitto con i primi: «**I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi**» (art. 34, comma 3°, Cost.). Quest'ultima disposizione non soltanto impegna lo Stato ad intervenire per assicurare l'eguaglianza sostanziale tra le persone (art. 3, comma 2°, Cost.), ma attribuisce anche un **diritto soggettivo in capo a ciascuno studente capace e meritevole**. Un simile diritto assicura la titolarità di una posizione soggettiva che in alcun modo può essere compressa oltre un certo grado.

L'Università non dovrebbe trovare alcuna difficoltà a coniugare i principi schiettamente amministrativistici con quelli ispirati a ben precise scelte assiologiche. Questa, pur facendo parte della pubblica amministrazione, si qualifica infatti come **spazio in cui la riflessione critica trova l'habitat più congeniale**. Si tratta di uno stato di cose particolarmente favorevole, reso possibile dalle tante risorse e dai più diversi contributi di cui l'istituzione universitaria può avvalersi a tutti i livelli. L'insegnamento è soltanto l'esempio più eloquente. Se ci si riflette bene è la dimensione istituzionale che dovrebbe uscirne trasfigurata rispetto al profilo *standard* di tutte le altre amministrazioni pubbliche.

Se la Costituzione stabilisce che agli studenti «capaci e meritevoli» è riconosciuto un ben preciso diritto, la legge e tanto più la Pubblica Amministrazione non possono far finta di niente.

L'autonomia universitaria, per esempio, non può tradursi in un comodo strumento per eludere disposizioni imperative di legge, di cui quelle costituzionali sono le principali. «L'autonomia organizzativa riconosciuta alle Università dalla legge 9 maggio 1989, n. 189, si riferisce soltanto agli aspetti strettamente organizzativi e gestionali, ma essa non attribuisce alle medesime Università alcun potere di disporre autonomamente limitazioni all'accesso alle singole facoltà universitarie, materia in cui è prevista una riserva di legge» (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 19 marzo 2009, n. 2840).

In situazioni concrete, potrebbero verificarsi dei necessari contemperamenti tra il diritto costituzionale allo studio ed altre importanti esigenze (lo afferma testualmente T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 03 luglio 2008, n. 641). Tuttavia, del diritto allo studio, **mai può esserne pregiudicato il contenuto essenziale**, in particolar modo se l'interesse concreto con cui il diritto allo studio venga a scontrarsi non abbia pari dignità. Il divieto di doppia iscrizione non risponde infatti ad alcun interesse di rango costituzionale meritevole di tutela, ma ad una soluzione ritenuta opportuna secondo valutazioni politiche, che nulla hanno a che fare con un superiore quadro di valori.

È pertanto evidente che la *ratio* del c.d. divieto di doppia iscrizione debba giustificarsi alla luce di quanto testé affermato. **La sola interpretazione che renda la disposizione conforme al dettato costituzionale è quindi quella che circoscriva il c.d. divieto di doppia iscrizione alle sole iscrizioni contemporanee, purché riferite ad un medesimo anno accademico. La vera e propria violazione del divieto si ha infatti quando vi sia coincidenza o contemporaneità dei calendari delle lezioni** (Cons. Stato Sez. VI, 20-02-2008, n. 578).

Il caso tipo, che affiora alla mente dell'interprete, è quello di chi decida, una volta in possesso del diploma di scuola superiore, di immatricolarsi a due facoltà oppure di chi, dopo aver già iniziato un corso di laurea, prenda la decisione di iniziarne un secondo. In ogni caso, come si è detto, il tratto comune alle due ipotesi risiede nel fatto che si ha violazione quando doppia l'iscrizione sia relativa ad uno stesso anno accademico.

La sovrapposizione tra anni accademici è quindi del tutto eventuale e non può essere considerata rilevante ai fini dell'accertamento della violazione del c.d. divieto di doppia iscrizione. La distinzione tra anno accademico ed anno accademico è ben nota al

giudice amministrativo che in più occasioni ed in riferimento ai più diversi contesti, ha affermato che «Non vi è coincidenza tra anno accademico e anno solare, nel senso che l'attività accademica ha una sua autonoma organizzazione temporale» (*Consiglio Stato, sez. VI, 28 gennaio 2009, n. 485*).

Diversamente accade per chi, dopo aver ottemperato a tutte le formalità necessarie per potersi laureare, abbia l'onere d'immatricolarsi ad una data facoltà in un momento antecedente a quello della discussione della tesi, pena la relativa esclusione. In questa ipotesi, nonostante venga conservato lo *status* di studente precedentemente iscritto, il divieto di doppia iscrizione non verrebbe violato. **L'immatricolazione alla facoltà di Medicina e Chirurgia riguarderebbe infatti l'anno accademico 2009/2010 successivo a quello di compimento del ciclo di studi in Giurisprudenza.** Questa lettura della disposizione sarebbe confermata dal fatto che nel caso di specie lo studente non disperderebbe preziose energie tra due diversi corsi di laurea, in quanto l'uno inizierebbe e l'altro raggiungerebbe il suo compimento. Nel mio caso specifico, solo qualora non riuscissi a laurearmi entro marzo 2010 e dovessi pertanto iscrivermi nuovamente alla Facoltà di Giurisprudenza per l'anno accademico 2009/2010 si verificherebbe la palese violazione del c.d. divieto di doppia iscrizione.

Interpretare in maniera pedissequa e "totalizzante" il divieto in questione, senza distinguere tra iscrizioni inerenti ad un preciso anno accademico e iscrizioni riguardanti il successivo, **contrasterebbe non solo con la Costituzione, ma esporrebbe anche il soggetto pubblico ad essere contestato per aver esercitato un'azione sproporzionata rispetto agli scopi perseguiti.** Risulta infatti eccedente di contenuto prescrittivo quella regola, o la sua interpretazione, il cui ambito di applicazione venga esteso a tal punto da ricomprendere situazioni che andrebbero *ragionevolmente* escluse.

Solo in margine, occorre aggiungere che indugiare su un'**interpretazione formalistica e sterile** del dettato normativo si rivela aberrante e priva di senso alla luce della seguente riflessione. **Se fossi stato uno studente "meno meritevole",** classificandomi in graduatoria oltre il 300° posto, **avrei avuto più chances di immatricolarmi alla facoltà di Medicina e Chirurgia di quante per ora me ne stia dando l'Università.** In teoria, avrei infatti potuto giovarmi dei tre "ripescaggi" a tal fine previsti. Laureandomi in un periodo di tempo ricompreso tra il 5 e l'8 ottobre 2009 sarei potuto rientrare nel 1° (15 ottobre - 20 ottobre), 2° (22 ottobre - 27 ottobre) e 3° (29 ottobre - 3 novembre) turno di "recupero posti", manifestando entro l'8 ottobre il mio interesse in tal senso. **Tutto ciò è beffardo e paradossale a dispetto di politiche dell'istruzione che puntano, apparentemente, sulle eccellenze.**

Dott. [REDACTED]

RICHIESTE:

1. **Autorizzare in autotutela** (cfr. *T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 15-09-2004, n. 9241*) l'immatricolazione alla facoltà di Medicina e Chirurgia, non essendoci alcuna violazione al divieto di doppia iscrizione, in quanto gli anni accademici e, conseguentemente, i calendari delle lezioni non sono tra loro sovrapponibili;

2. Nella denegata ipotesi di cui sopra si chiede l'**anticipazione della sessione di laurea** in una data tale da consentirmi l'immatricolazione alla facoltà di Medicina e Chirurgia nei termini di cui al relativo Bando di ammissione.

3. In via subordinata si chiede l'**immatricolazione con riserva**. È da notare che l'ammissione con riserva entro il 30 settembre 2009 non comprometterebbe la posizione di aspiranti studenti in attesa di essere "ripescati", anche nella remota ipotesi in cui la discussione della tesi di laurea non dovesse avvenire causa forza maggiore o caso fortuito. Sono infatti state previste nel bando ben tre tornate di "ripescaggi" che potrebbero essere utilmente sfruttate al riguardo.

Mi rivolgo direttamente anche al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, **Avv. Mariastella Gelmini** e al Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, **Prof. Renato Brunetta**, perché possano intervenire per sbloccare una situazione che rischia di essere sacrificata sull'altare di una cultura amministrativistica statica, fondata sull'ordinario ed insensibile ai casi meno frequenti, a dispetto delle tante capacità di cui dispone la Pubblica Amministrazione per rendere GIUSTIZIA al cittadino prima ancora che se ne debba occupare il potere giudiziario. Quest'ultimo sconta infatti, per sua natura, un considerevole ritardo rispetto al tempismo di cui potrebbe fregiarsi la prima. Dispiace pensare alle tante preoccupazioni che inevitabilmente coinvolgerebbero me e chi mi sta vicino, in attesa di una sentenza tanto importante quanto, a mio parere, inutile.

Come dall'alchimia si è passati alla medicina così sarebbe bello pensare ad un'arte della giustizia più attenta alla prevenzione che alla soluzione dei piccoli e grandi problemi quotidiani. Solo così si spera che le "campane" suonino finalmente a festa per il diritto...

[REDACTED], 23 settembre 2009

Dott. [REDACTED]